

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMPRESORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - C.I.G. 7376886EE4

CHIARIMENTO N. 15

In relazione alla procedura di cui al Titolo, è pervenuta, da parte di una Società, le seguente richiesta di chiarimento:

QUESITO:

1. In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara, Art. 24 Clausola sociale ed al Capitolato speciale, art. 20 Clausola Sociale, si legge che "l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente". Viene inoltre riportato un elenco del personale attualmente impiegato con relativo orario di servizio, tipo di contratto, ore settimanali, ore annue lavorative ed ore annue lavorative effettive per i servizi in appalto. Tenuto conto che le ore annue lavorate dalle risorse ivi indicate, pari a 7.136 ore/anno, risultano di molto superiori alle ore annue effettive per i servizi in appalto, pari a 2.384 ore/annuo, si richiede di voler gentilmente chiarire con quali modalità sia possibile applicare le clausole sociali sopra richiamate; ad esempio, contemplando per ciascuna figura l'assorbimento relativo alle sole ore dedicate tramite contratto part-time ai servizi oggetto della presente procedura?

RISPOSTA:

1. Premesso quanto già affermato nella risposta n. 1 al chiarimento n. 3 e nelle risposte al chiarimento n. 9, si ribadisce che, dovendosi, la "clausola sociale", conformare ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Pertanto la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1896/2013 e n. 1255/2016). La scelta delle modalità di applicazione della clausola sociale, pertanto, ricade sulla società aggiudicataria, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e sulla base della propria organizzazione d'impresa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prof.ssa Antonella Canini